



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE – GRUPPO I
PROCEDURE CONCORSUALI ed ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

Presidente

Giudice rel.

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
di apertura di liquidazione controllata

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata d presentata da:

nata a

entrambi residenti in

rappresentati e difesi dall'avv. Letterio Stracuzzi,

Ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), CCII, in relazione al luogo di residenza dei ricorrenti;

Rilevato che l'istanza è stata legittimamente proposta con ricorso congiunto ex art. 66 CCII, che prevede la possibilità per i membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, purchè nella procedura le masse attive e passive restino distinte.

Nel caso di specie i ricorrenti sono coniugi conviventi ed inoltre il sovraindebitamento, per alcune posizioni, ha origine comune.

Ritenuto che la collocazione sistematica dell'art. 66 CCII nelle disposizioni di carattere generale (capo II del CCII, concernente le "Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento), la renda applicabile anche alla liquidazione controllata;

Considerato che i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata per il combinato disposto degli artt. 65, co. 1. 2, co 1 lett. c. e 268, co. 1 CCII, essendo qualificabili come debitori sovraindebitati non assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altre procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza;

Accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 66, 268 e 269 CCII e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;



Visto l'art. 270, co. 5, CCII, che richiama le norme sul procedimento unitario, di cui al titolo III del medesimo codice, "in quanto compatibili" e ritenuto che nei casi di domanda diretta del debitore ai sensi dell'art. 269 CCII (diversamente dalla domanda di liquidazione controllata avanzata dal creditore) non debba esserne disposta la previa audizione come previsto dagli artt. 41 e 42 CCII per la liquidazione giudiziale, se non per il caso in cui non si ritengano sussistenti i presupposti di legge e si debba, quindi, instaurare con debitore ricorrente il contraddittorio sul punto;

Rilevato che, comunque, le parti sono state sentite all'udienza del 12.09.2024, unitamente al Gestore della crisi, sulle integrazioni richieste dal Giudice designato;

Rilevato che con il ricorso iniziale, così come integrato con nota del 6.9.2024, le parti hanno messo a disposizione il reddito da ciascuno percepito per la durata di tre anni, secondo la tabella di cui a pag 5 della integrazione, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, oltre alla vendita delle rispettive autovetture prima della conclusione della procedura, dunque, decorso il periodo di tre anni;

Rilevato che, a seguito dell'udienza tenutasi il 12.09.2024, i ricorrenti hanno depositato in data 23.09.2024 ulteriore "INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE EX ART. 269 COMMA 2 CCII", in cui il Gestore della crisi ha dato atto della modifica del piano, relativamente alla vendita delle autovetture, tenuto conto della relazione di stima da parte di un perito, nel frattempo acquisita (in cui l'autovettura immatricolata nel 2017, di proprietà del sig. è stata valutata euro 3.400,00, a causa dei danni riportati sia alla carrozzeria sia al motore a seguito di incidente stradale, e l'autovettura immatricolata nel 2011, di proprietà della sig.ra euro 900,00), con esclusione dalla procedura di liquidazione dell'autovettura di proprietà della Sig. anche perché necessaria agli spostamenti dei componenti del nucleo familiare, e la vendita immediata dell'autovettura

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di

Nomina

il Giudice delegato in persona

conferma

a liquidatore

in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ordina

ai debitori di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori e la documentazione indicata dall'art. 270, co. 2 lett. c. CCII ove esistente, e se non già depositati;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con esclusione dell'autovettura immatricolata nel 2011, di proprietà di _____ stante lo scarso valore del mezzo e la necessità del suo utilizzo per gli spostamenti dei componenti del nucleo familiare. Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'art. 216, co. 2 CCII;

rimette

al G.D. su istanza apposita dei ricorrenti, la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), CCII; analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al "giudice" in modo generico;

Avverte

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCII, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

dispone

che, stante l'inopponibilità alla procedura di cessioni volontaria del quinto dello stipendio in essere, analogamente a pignoramenti presso terzi di quota dello stipendio/pensione, il Liquidatore dia avviso al datore di lavoro di interrompere la cessione e /o trattenuta dello stipendio

dispone

con la precisazione che agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss CCII il Liquidatore dovrà provvedere in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, che il Liquidatore:

- inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria e la trascriva alla Conservatoria RR.II territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza,

ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni, specificando, per quanto concerne i crediti comuni, che i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, con applicazione dell'art. 213, co.2, 3 e 4, in quanto compatibili, che depositerà per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, così come modificato dal D.lvo 13 settembre 2024 n. 136;

- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione al Giudice, per la sua approvazione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Così deciso in Alessandria nella camera di Consiglio dell'8 ottobre 2024

Il Giudice Rel

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

